



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD**
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. A.S. Rabuano,
letto il ricorso introduttivo del processo n. 4/2018 presentato da Carlo La Gamba ù, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. Pierfrancesco Micillo e Francesco Cacciola e diretto all'omologazione del piano oggetto della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/12;
Ha pronunciato il presente

DECRETO

1. Competenza del Tribunale di Napoli Nord.

Preliminarmente il Tribunale dichiara la propria competenza sul ricorso presentato da Carlo La Gamba. L'art. 9 L. 3/2012 prevede sotto la rubrica "Deposito della proposta" che: *"Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza"*.

Questo giudicante ritiene che il concetto di residenza utilizzato dall'art. 9 L. 3/12 debba essere interpretato nel contesto sistematico normativo delle norme delle procedure concorsuali e, quindi, tenuto conto del criterio di collegamento territoriale fissato dall'art. 9 co. 1 RD 267/42 per la procedura di fallimento e di concordato preventivo.

L'art. 9 co. 1 R.D. 267/42 riconosce la competenza a dichiarare il fallimento al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

La norma ha la funzione di fissare la procedura fallimentare che ha a oggetto la verifica della situazione debitoria del fallito e l'amministrazione e la liquidazione del suo patrimonio dinanzi al tribunale del luogo dove si trova il centro amministrativo dell'impresa.

Pertanto, è evidente che il legislatore con la locuzione "sede principale" si sia riferito al luogo che è centro effettivo dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa che coincide presuntivamente con la sede legale.

Tuttavia, tale presunzione può essere superata dalla prova del carattere fittizio o formale della sede legale tramite l'allegazione di elementi univoci dai quali si desuma che in quel diverso luogo si colloca il vero e proprio centro direttivo della società dove operano i suoi organi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci

L'art. 9 co. 2 dispone che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno precedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

La ratio della disposizione è di evitare che l'imprenditore insolvente possa difendersi sfuggendo ai propri creditori tramite trasferimenti plurimi e fittizi rendendo difficile l'individuazione del tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Quindi, il legislatore ha fissato una presunzione iuris et de iure di frodolenzza del trasferimento operato dall'imprenditore nel corso dell'anno anteriore alla presentazione del ricorso di fallimento.

Il dies a quo per il calcolo a ritroso dell'anno è rappresentato dall'"iniziativa per la dichiarazione di fallimento", quindi, dall'atto d'impulso processuale del creditore che ricorre al tribunale.

Pertanto, la lettura orientata dallo scopo della legge che è quella di attribuire la competenza al Tribunale nel cui circondario è situato stabilmente il soggetto titolare del potere di gestione del patrimonio, consente di affermare che il concetto di residenza di cui all'art. 9 L. 3/12 è ampio e ricomprende sia il concetto di residenza sia il concetto di domicilio di cui all'art. 43 c.c., quindi, sia come dimora abituale sia come sede principale degli affari e interessi.



Con riferimento alla presente procedura, Carlo La Gamba ha dimostrato di avere la residenza nel circondario del Tribunale di Brindisi e il domicilio, in particolare il luogo in cui lavora e, quindi, la sede principale dei suoi affari e interessi nel circondario del Tribunale di Napoli Nord come espressamente dedotto nella memoria del 18 ottobre 2019 in cui l'istante allega di essere stabilmente impegnato in Napoli ove presta servizio al commissariato dei Decumani con assegnazione di alloggio presso la stazione di Frattamaggiore.

1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1. Qualità di consumatore di Carlo La Gamba.

Carlo La Gamba ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell'eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista.

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.; b) l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”*; c) l'art. 9 dettato in tema di *“Disposizioni generali”* e nella *“Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”*, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al comma 3, al *“debitore che svolge attività d'impresa”*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d) l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater; e) tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la *“propria documentazione contabile”*.

Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività



di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata; infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori. Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: "*la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora **di rinvenire la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato** che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, **con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora** ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività*").

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di



verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

1.3.1.Passività-Esposizione debitoria complessiva

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione in cui si indicano i seguenti debiti:

- Banco Popolare di Bari per euro 26.307,87;
 - Profamily spa per euro 11.469,50;
 - Deutsche Bank ora Italcapitale per euro 8.822,42;
 - Compass spa per euro 13.670,08;
 - FCA Bank per euro 9.921,00 in qualità di garante;
 - Findomestic Banca spa per euro 9.416,28;
 - Agenzia Entrate Riscossione spa per euro 3.692,90 di cui euro 853,81 in privilegio per il quale è previsto il pagamento entro dodici mesi dalla omologazione del piano ed euro 2.839,09 in chirografo;
 - Barclays Bank PLC per euro 17.055,88;
 - Fincontinuo per euro 25.920,00;
 - Istituto Bancario del Lavoro per euro 25.020,00
- Sono previste gli ulteriori debiti in prededuzione:
- compenso OCC per euro 4.235,00;
 - compenso difensore euro 4.600;

1.3.2.Attivo

L'OCC ha accertato che unico attivo del ricorrente è il reddito da lavoro dipendente pari a euro 1.565,00 e dedotti i costi essenziali lo stesso può destinare ai propri creditori la somma mensile di euro 600,00

1.3.3.Piano proposto dal ricorrente.

La proposta del ricorrente è sintetizzata nel seguente schema:



Creditore	Importo (capitale)	Importo (interessi)	Totale	% su totale	Importo ristrutturato
Privilegiati					
Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. *	€ 853,81	€ -	€ 853,81	100%	€ 853,81
Dott. Valentino Sibilio (OCC) **	€ 4.235,00	€ -	€ 4.235,00	100%	€ 4.235,00
Avv. Cacciola (legale)	€ 4.600,00	€ -	€ 4.600,00	100%	€ 4.600,00
Totale creditori privilegiati	€ 9.688,81	€ -	€ 9.688,81	100%	€ 9.688,81
Chirografari					
Banca Popolare di Bari	€ 20.388,86	€ 5.919,01	€ 26.307,87	41,58%	€ 10.938,02
Profamily Spa	€ 8.985,00	€ 2.484,50	€ 11.469,50	41,58%	€ 4.768,67
Deutsche Bank (ora Italcapital)	€ 8.111,55	€ 710,87	€ 8.822,42	41,58%	€ 3.668,10
Compass S.p.A.	€ 12.352,38	€ 1.317,70	€ 13.670,08	41,58%	€ 5.683,61
FCA Bank (garante)	€ 9.921,00	€ -	€ 9.921,00	41,58%	€ 4.124,85
Findomestic Banca Spa	€ 9.416,28	€ -	€ 9.416,28	41,58%	€ 3.915,01
Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. ***	€ 2.839,09	€ -	€ 2.839,09	41,58%	€ 1.180,41
Fincontinuo (cessione del quinto) ****	€ 24.480,00	€ -	€ 24.480,00	41,58%	€ 10.178,05
Istituto bancario del lavoro (delega sullo stipendio) ****	€ 23.630,00	€ -	€ 23.630,00	41,58%	€ 9.824,65
Barklays Bank PLC	€ 17.055,88	€ -	€ 17.055,88	41,58%	€ 7.091,32
Fondo rischi (cambiali)	€ 2.867,20	€ -	€ 2.867,20	41,58%	€ 1.192,10
Totale creditori chirografari	€ 140.047,24	€ 10.432,08	€ 150.479,32	41,58%	€ 62.564,79
Totale complessivo	€ 149.736,05	€ 10.432,08	€ 160.168,13	41,58%	€ 72.253,60

Il piano proposto in qualità di consumatore è ammissibile, esso prevede la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 41,58% e, precisamente:

Creditore	Importo offerto
IBL	9.825,00 €
Compass S.p.A.	5.684,00 €
IFIS NPL (cessionario credito FCA BANK)	4.125,00 €
Profamily SpA	4.769,00 €
Deutsche Bank (ora Italcapital)	3.668,00 €
Banca Popolare di Bari	10.938,00 €
Findomestic Banca S.p.A.	3.915,00 €
Fincontinuo	10.170,00 €
Barklays Bank	7.091,00 €
Agenzia Entrate - Riscossione	1.180,00 €
Totale	61.365,00 €

L'OCC, su specifica richiesta del giudice, ha precisato che l'importo complessivo offerto ai creditori chirografari "attualizzato" alla data dell'1.7.2019 ammonta a complessivi euro 55.937,64

Le somme attualizzate offerte ai singoli creditori sono riassunte nel seguente schema:



Creditore	Importo offerto	Importo offerto attualizzato	Delta
IBL	9.825,00 €	8.392,30 €	- 1.432,70 €
Compass S.p.A.	5.684,00 €	5.297,99 €	- 386,01 €
Deutsche Bank (ora Italcapital)	3.668,00 €	3.592,25 €	- 75,75 €
Profamily SpA	4.769,00 €	4.623,04 €	- 145,96 €
Totale	23.946,00 €	21.905,58 €	- 2.040,42 €

Il ricorrente ha istituito un fondo rischi per il pagamento dei titoli cambiari risultanti protestati e pari al 41,58% delle somme dovute, complessivamente ammontante a euro 2.876,20 e, quindi per euro 1.192,10.

1.3.4. Condizioni di meritevolezza del consumatore.

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Questo giudicante ritiene quindi di svolgere un giudizio con esito positivo della meritevolezza del ricorrente con conseguente rigetto sul punto delle opposizioni proposte.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 *bis* co. 1 TUB.

Quest'ultimo articolo prevede che: "1. *Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*".

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.

La *ratio* della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 *bis* TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto dalla legge la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari.



Questo giudice ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva.

L'art. 124 *bis* TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale, nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, la funzione di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 *bis* TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

1.4.Fattibilità giuridica del piano.

È opportuno esaminare la legittimità del piano e, precisamente:

a) la legittimità del piano sotto il profilo della durata della sua esecuzione e della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio;

1.4.1. La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore è rappresentata dai criteri in base ai quali il Tribunale deve giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudice ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

- la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. 3/12.

- con riferimento alla durata del piano, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva la durata di quattro anni e sei anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari che ne sono sprovvisti, si può affermare che è congruo il piano che preveda, a parità di percentuale di soddisfazione dei creditori, un termine pari a



quello di durata massima di tali giudizi ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

Con riferimento al caso in esame, il tribunale rileva che:

a) il piano prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate;

b) il pagamento nella misura del 41,58% dei crediti chirografari;

c) che seguendo l'analisi dell'OCC emerge che il piano presenta una proposta per i creditori più favorevole rispetto all'alternativa procedura di liquidazione. Invero tale comparazione risulta assolutamente chiara nello schema elaborato dall'OCCC:

Creditore	Importo Piano attualizzato	Importo "procedura esecutiva" attualizzato
IBL	8.392,30 €	30.640,75
Compass S.p.A.	5.297,99 €	
IFIS NPL (cessionario credito FCA BANK)	3.799,40 €	
Profamily SpA	4.623,04 €	
Deutsche Bank (ora Italcapital)	3.592,25 €	
Banca Popolare di Bari	10.403,54 €	
Findomestic Banca S.p.A.	3.570,98 €	
Fincontinuo	8.824,82 €	
Barklays Bank	6.363,68 €	
Agenzia Entrate - Riscossione	1.069,64 €	
Totale	55.937,64 €	30.640,75

Peraltro, su questo punto specifico gli opposenti nel corso dell'ultima udienza dinanzi al giudice non hanno presentato specifiche osservazioni e censure.

Tanto premesso, il piano del ricorrente può essere omologato

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

RIGETTA

Le opposizioni

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Carlo La Gamba

DISPONE

- che Carlo La Gamba effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che il dott. Valentino Sibilio vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Valentino Sibilio

Aversa, 4 novembre 2019

**Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano**



